
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

PRODUTTORI DI ANTICHI MAIS PIEMONTESE

Articolo 1 -----

E' costituita fra i produttori di antichi mais piemontesi e delle sue farine l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE **PRODUTTORI DI ANTICHI MAIS PIEMONTESE**", con sede in Bibiana (TO), Via del Verné, - Scuola "Malva Arnaldi". -----

Articolo 2 -----

La durata dell'Associazione è illimitata. Potrà tuttavia essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea degli associati. -----

Articolo 3 -----

L'Associazione, senza fine di lucro, in quanto operante nell'esclusivo interesse degli associati, è essenzialmente finalizzata alla valorizzazione e promozione della produzione di antichi mais piemontesi (come da allegato disciplinare di produzione) e dei suoi trasformati (come da allegato disciplinare di produzione). -----

Nell'ambito di questa finalità generale l'Associazione si propone di perseguire i seguenti obiettivi: -----

- 1) realizzare e gestire un marchio di tutela e/o di qualità di antichi mais piemontesi; -----
- 2) redigere un regolamento disciplinare per la gestione del marchio di tutela; -----
- 3) redigere un disciplinare di produzione degli antichi mais piemontesi (come da disciplinare di produzione) e dei suoi trasformati; -----
- 4) impegnare gli Associati a seguire le più aggiornate metodologie di produzione e promozione del prodotto concordate tra i produttori e specificate nel disciplinare di produzione; -----
- 5) favorire la trasparenza dei rapporti commerciali tra produttore e consumatore e la valorizzazione del prodotto mediante iniziative promozionali, manifestazioni nonché qualsiasi altra iniziativa commerciale, artistica e culturale finalizzate a diffondere la conoscenza del prodotto anche al di fuori del territorio di produzione; -----
- 6) aderire ad Associazioni o consorzi che perseguono fini analoghi e collaborare con Organi pubblici, Università, Istituti di sperimentazione per incoraggiare studi e ricerche, promovendo incontri e dibattiti di interesse specifico. -----

Per il raggiungimento dei fini istituzionali l'Associazione: -----

- a) determina ed applica norme comuni ed effettua il controllo sul rispetto delle metodologie e tecniche di produzione da parte dei produttori e sul confezionamento del prodotto finito; -----
- b) promuove attività di promozione e tutela del prodotto attraverso la presentazione presso le autorità nazionali e comunitarie competenti di domande di certificazione IGP, DOP o SGT; -----
- c) nel perseguimento delle finalità statutarie, rappresenta gli associati nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici che esercitano la funzione di propria competenza nella zona di attività, nonché nei confronti di organismi, enti o associazioni private che perseguono scopi analoghi o affini a quelle dell'Associazione stessa; -----
- d) stipula convenzioni e contratti necessari o comunque utili al perseguimento

mento degli scopi societari, ivi compresi i contratti per la fornitura di materiali o servizi necessari a cure colturali ovvero alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e confezionamento del prodotto nonché alla relativa promozione; -----

e) svolge compiti di assistenza diretta ai propri associati e inoltra richieste per finanziamenti, comunitari, nazionali, regionali, provinciali o locali attinenti l'attività e le finalità dell'Associazione stessa; -----

f) compie le operazioni mobiliari e immobiliari utili al miglior perseguimento dei fini statutari -----

Articolo 4 -----

L'Associazione Produttori di antichi mais piemontesi adotta un marchio d'impresa collettivo che garantisca l'origine e la qualità, nonché la tradizione e genuinità del prodotto che gli associati commercializzeranno direttamente o con l'ausilio dell'Associazione stessa o di una cooperativa. -----

Il marchio del logo tipo degli Antichi Mais Piemontesi è costituito da un sole che sorge al di là del profilo verde di una collina (colore pantone: 377). Il semicerchio che raffigura il sole è color giallo oro (colore pantone: 1235), mentre i raggi richiamano nella forma e nei colori i chicchi degli Antichi Mais Piemontesi (colori pantone: 159, 180, 128, 130, 138). Al di sotto del disegno, disposta su tre righe, la dicitura: "Antichi Mais Piemontesi" (colore pantone: Process Black C carattere: Cosenza Bold, maiuscoletto e maiuscolo)". -----

Il marchio sarà usato applicandolo come etichetta sulle confezioni del prodotto, sugli involucri, sugli imballaggi, sui manifesti, sui cartelloni pubblicitari, sui depliant, sulla carta da lettere, sulle buste, sulle fatture e in varie altre forme di pubblicità. -----

Per poter usufruire del marchio, gli utilizzatori dovranno farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale deciderà, previa votazione dell'Assemblea, sulla concessione sulla base del presente statuto e del rispetto da parte del richiedente dei requisiti indicati nel disciplinare di produzione o quelli altrimenti stabiliti dall'Associazione. -----

L'Associazione detiene in assoluta esclusiva il marchio e ne tutela l'uso vigilando su ogni forma di abuso o azione che possa causare discredito al medesimo. -----

L'Associazione produttori "Antichi mais Piemontesi" ha il diritto in qualsiasi momento, previa approvazione dell'Assemblea, dimostrata l'infrazione alle norme d'uso di cui al disciplinare, di revocare immediatamente al trasgressore, l'uso del marchio ed applicare una sanzione proporzionata alla gravità della violazione, ma non inferiore a EURO 500,00. -----

Articolo 5 -----

Possono essere soci dell'associazione i produttori di antichi mais piemontesi operanti nel territorio della Provincia di Torino, ed i trasformatori che ne producono le farine operanti in provincia di Torino e nelle provincie limitrofe, le cooperative, loro consorzi, altri organismi associativi, le società private, gli enti pubblici e privati, che pur non essendo produttori, condividono gli scopi associativi e contribuiscono a realizzarli. I soci saranno classificati come segue: -----

1) associati ordinari -----

2) associati sostenitori (o straordinari) -----



In sede di assemblea ogni associato, ordinario o sostenitore, ha diritto a un voto. -----

Articolo 6 -----

Sono associati ordinari le persone e le società che possono documentare di essere produttori o trasformatori di antichi mais piemontesi (secondo l'allegato disciplinare di produzione) nonché le cooperative, loro Consorzi ed altri organismi associativi, per la produzione, la manipolazione, la selezione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione, l'incremento, il miglioramento e la valorizzazione della relativa produzione. ---

Articolo 7 -----

Sono Associati sostenitori Enti Pubblici e privati, persone fisiche; Associazioni, Consorzi, Società private, Istituti, Enti di Diritto Pubblico e Privato che, con la loro partecipazione, possono contribuire in modo efficace al perseguimento delle finalità dell'Associazione. -----

Articolo 8 -----

L'ammissione dei soci avviene previa domanda scritta, degli interessati, corredata della documentazione richiesta dal Consiglio Direttivo. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. -----

Articolo 9 -----

I soci devono versare un contributo associativo annuale, uguale per ciascun socio. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte qualora gli eredi continuino l'attività svolta. Tale quota non è rivalutabile. -----

Articolo 10 -----

La qualità di socio dà diritto: -----

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; -----
- a partecipare alla vita associativa, e per gli associati maggiori d'età il diritto di voto anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto, di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. -----

L'esercizio dei diritti sociali compete ai soli associati iscritti in regola con il pagamento delle quote associative. -----

Con l'entrata in vigore dell'iscrizione il socio partecipa alla vita associativa in modo durevole e continuativo sino alla perdita della qualità di socio a norma dell'articolo 12 del presente statuto. -----

Articolo 11 -----

L'adesione all'Associazione comporta per gli associati i seguenti obblighi: --

- l'osservazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi associativi; -----
- l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione; -----
- la non appartenenza o indiretta partecipazione ad organismi ed Enti i cui scopi sociali e le cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione. -----

Articolo 12 -----

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: -----

- a) per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo; -----
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali



quindici giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione; -----

b) eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, i Revisori dei conti, ed eventuali altre Cariche associative; -----

c) approvare e modificare gli eventuali regolamenti dell'Associazione; -----

d) approvare i programmi di attività annuali dell'Associazione e le direttive generali di azione dell'Associazione; -----

e) approvare l'adozione di iniziative straordinarie ed il loro finanziamento; -

f) determinare le quote associative e le quote di ammissione dei nuovi associati, nonché la penale per i ritardati versamenti; -----

g) istituire sedi secondarie con finalità commerciali e promozionali in qualsiasi località -----

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo; -----

- in sede straordinaria -----

a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; -----

b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione; -----

c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione; -----

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo. -----

Articolo 16 -----

Il Consiglio Direttivo è formato di un numero dispari da tre a nove membri nominati dall'Assemblea ordinaria. Il consiglio direttivo dura in carica un triennio, i suoi membri possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi. -----

Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per le spese effettivamente sostenute. -----

Articolo 17 -----

Per il perseguimento delle finalità sociali, spettano al Consiglio direttivo i seguenti compiti: -----

1. decidere l'eventuale riparto di competenze specifiche al suo interno, nominando i rispettivi Consiglieri delegati; -----

2. nominare il Vice - Presidente; -----

3. determinare l'eventuale gettone di presenza spettante ai Revisori dei Conti estranei all'Associazione, se esiste il Collegio dei Revisori dei Conti; -

4. deliberare sul rimborso spese dovuto ai Consiglieri per le loro attività; --

5. deliberare in merito all'ammissione, recesso, espulsione degli associati;

6. deliberare l'entità minima dei conferimenti annuali di prodotto da parte degli associati; -----

7. vigilare sul rispetto, da parte degli associati, delle norme statutarie, regolamentari e comunque impartire norme per la tutela della qualità dei prodotti dell'Associazione e della loro commercializzazione -----

8. approvare i ruoli di riparto delle spese associative; -----

9. conferire eventuali incarichi professionali; -----

10. determinare le ammende eventualmente dovute dagli associati per contravvenzioni statutarie e regolamentarie; -----

11. autorizzare il Presidente a stare in giudizio per liti o vertenze; -----

12. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; -----

13. adottare, in caso di accertata urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica della medesima. -----

Articolo 18 -----

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione, dura in carica tre anni e può essere eletto per un massimo di due mandati consecutivi. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice - Presidente. -----

Spetta principalmente al Presidente: -----

a) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio direttivo attuandone le deliberazioni; -----

b) sovrintendere alla direzione del personale dipendente. -----

Articolo 19 -----

Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. -----

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo. -----

I Revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di due e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione. L'assemblea stabilisce, all'atto della nomina, se i revisori debbano essere remunerati e contestualmente, l'ammontare della remunerazione. -----

Articolo 20 -----

L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Sarà obbligo del Consiglio Direttivo predisporre il bilancio annuale o rendiconto. E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitale, eccetto che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. -----

I bilanci sociali sono consultabili da chiunque ne abbia interesse e ne faccia motivata istanza. Le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente. -----

Articolo 21 -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -----

- dalle quote associative; -----

- da eventuali contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali. -----

Articolo 22 -----

Nel caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, Comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

Articolo 23 -----

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto, controllo di eventuali marchi di qualità adottati dall'associazione, potranno essere eventualmente disposti con regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. -----



Articolo 24 -----

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. -----

Visto per inserzione e deposito. -----

Pinerolo, ventidue dicembre duemilaquattro. -----

F.TI: ----- VITTONI Pier Giorgio -----

----- QUAGLIA Maria Angela -----

----- MAGNANO Giuseppe -----

----- CAVALLINO Pier Luigi -----

----- SOBRINO Renzo -----

----- GIRAUDO Mario -----

----- TOSELLI Mauro -----

----- SERRA Piero -----

----- PAGLIERO Giorgio -----

----- ROCCATI Piero -----

----- ZAPPINO Matteo -----

----- CIPRIANO MONETTA Rita -----

----- CAVALLINO Marina -----

----- Alberto OCCELLI Notaio -----